



COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI
DI SUINI PER USO FAMIGLIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2005

TITOLO I

Campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le norme di applicazione alla macellazione di suini per autoconsumo familiare, nell'ambito del territorio comunale, in attuazione dell'art. 13 del regolamento di vigilanza sanitaria sulle carni, Regio Decreto n. 3298 del 20.12.1928.

Tale possibilità, quando fondati motivi lo giustificano, è autorizzata dall'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) previo parere favorevole del Servizio Veterinario su delega del Sindaco del Comune.

Art. 2

La macellazione di suini per uso famiglia è consentita "una tantum", non a scopo commerciale, ma finalizzata al ristretto ed esclusivo uso personale delle famiglie degli allevatori di animali, che hanno ottemperato agli obblighi richiesti dal D.P.R. n.317/96 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alla registrazione delle aziende e della anagrafatura dei suini.

Le macellazioni avverranno di regola dal lunedì al venerdì, eccezionalmente potrà essere utilizzata la giornata del sabato, previo consenso esplicito del Veterinario operante nel territorio.

Art. 3

Il locale destinato alla macellazione, dovrà essere sufficientemente attrezzato ed adeguato allo scopo, in modo da effettuare le operazioni nel modo più igienico possibile.

Art. 4

La macellazione per uso familiare è consentita esclusivamente per i suini.

Considerata la particolare situazione epidemiologica della peste suina africana, allo scopo di incentivare la regolarizzazione delle macellazioni ed avere un ulteriore controllo sanitario sulla popolazione suina, il servizio sarà gratuito, così come espressamente indicato dai Servizi Veterinari Regionali.

TITOLO II

Modalità procedurali

Art. 5

L'allevatore, in regola con gli articoli precedenti, deve effettuare richiesta almeno tre giorni prima al Servizio Veterinario delegato all'attuazione del presente regolamento, secondo un modello apposito predisposto dal Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario dell'Az. USL stabilirà il giorno e l'ora della visita ante mortem dell'animale e quella successiva per le carni.

A conclusione della visita, verrà redatta la certificazione e la relativa bollatura delle carni, in ottemperanza a quanto previsto dal R.D. e secondo modello predisposto dal Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario è tenuto a comunicare, all'Autorità sanitaria Locale, il prospetto riepilogativo delle autorizzazioni rilasciate.

Titolo III

Art. 6

I visceri sequestrati e i sottoprodotti della macellazione, dovranno essere inceneriti presso una struttura autorizzata, o in mancanza di questa, potranno essere inceneriti o trattati con idonee soluzioni denaturanti ed interrate ad un'adeguata profondità, in terreno distante da corsi d'acqua o sorgenti, previo assenso del Veterinario Ufficiale.

Art. 7

Nelle zone soggette a restrizione, è necessario il prelievo di sangue e la visita pre macellazione in allevamento, per la verifica dello stato sanitario, della consistenza e della tenuta del regolare registro di stalla.

Art. 8

La certificazione dell'avvenuta visita sanitaria, deve essere allegata al registro di stalla e sullo stesso deve essere annotato lo scarico con la dicitura "macellazione uso famiglia".

Art. 9

Chi effettua la macellazione uso famiglia senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 13 del R.D. 20.12.1928, n. 3298, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 774,00.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.